

A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - **Deliberazione n. 1061 del 5 giugno 2009 – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, comma 3°, legge regionale nr. 7/2002 e sue modifiche ed integrazioni - esecuzione sentenza tribunale di Napoli- sez. Lavoro - nr. 11112/08 -giudizio Vella Giuseppe C/Regione Campania.**

PREMESSO :

- che la L.R. n. 7 del 30/04/2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrative ;
- che l'art. 47, comma 3°, della citata legge, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione ;
- che con deliberazione della Giunta Regionale nr. 1731 del 30.10.2006, è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 con L.R. del 19.01.2009, nr. 2;
- che la G.R. con deliberazione nr. 261 del 23.02.2009, ha approvato il bilancio gestionale 2009, ai sensi dell'art. 21 della L.R. nr. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO altresì :

- che con D.G.R. n. 1078 del 22/06/07 è stato istituito, tra gli altri, all'interno della U.P.B. 6.23.57 il capitolo 575 - denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 06"- su cui allocare di volta in volta le risorse necessarie per il pagamento dei debiti de quo, mediante prelevamento dell'occorrente importo dal capitolo 124 della stessa U.P.B. effettuando una variazione compensativa ex art. 29, comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/02;
- che l'art. 22 della legge finanziaria regionale n. 1/08, aggiungendo all'art. 47 della L.R. n. 7/02 il comma 5, ha disposto che la proposta di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si intende accolta qualora il Consiglio regionale non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione, rendendo di fatto operativo l'istituto del silenzio assenso;

RILEVATO

- che con nota prot. n. 1042276 del 12/12/2008 il dirigente del Settore Contenzioso Civile e Penale inviava al dirigente del Settore Sistemi informativi copia della Sentenza n. 1112/08 con la quale il Tribunale di Napoli – sez. Lavoro – ha rigettato la opposizione a suo tempo proposta dalla Regione con ricorso depositato il 23.08.2006 al Decreto ingiuntivo n. 2104/06 emesso in favore del dipendente Vella Giuseppe, disponendo il pagamento dell'importo riconosciuto spettante al componente della commissione di collaudo del progetto sistema statistico informatico regionale (Sisr) , in uno al prospetto riepilogativo delle somme dovute per sorta e spese successive;
- che dal suddetto prospetto le somme dovute per effetto della citata sentenza – a conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 2104/06 – a cui la Regione Campania è stata condannata ammontano alla somma di **€ 23.200,38** (ventitremiladuecento/38) oltre interessi successivi fino al soddisfo per la sorta capitale , nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi **€ 3.065,19** (di cui **€ 1.079,57** a titolo di spese della procedura monitoria ed **€ 1.985,62** a titolo di spese del giudizio di opposizione al d.i. e diritti e spese successivi);
- che grava inoltre sulla Regione Campania l'obbligo di pagamento degli oneri contributivi dovuti sul compenso riconosciuto spettante al dipendente, nonché IRAP per l'ulteriore importo di **€ 7.515,30**;

CONSIDERATO :

- Che la suddetta spesa di **€ 33.780,87 (trentatremilasettecentottanta/87)** non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi alla categoria dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, per il cui adempimento è necessaria l'attivazione della procedura di ricono-

scimento di legittimità da parte del Consiglio Regionale, come previsto all'art. 47, commi 3 e 4 della richiamata L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii.;

- Che il debito di cui trattasi deriva da sentenza esecutiva del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro - n. 11112/08 resa nel giudizio di cui in premessa ed è certo, liquido ed esigibile;

RITENUTO :

- Pertanto opportuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 7/02 e della D.G.R. n. 1731 del 30/10/06, richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di **€ 33.780,87 (trentatremilasettecentottanta/87)** come riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria di cui in premessa, da cui emergono le circostanze di fatto e le motivazioni di diritto che hanno generato la spesa di cui trattasi;

- Altresì opportuno provvedere al pagamento del debito de quo dotando il capitolo 575 della U.P.B. 6.23.57 – denominato “Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 06” - della somma di **€ 33.780,87 (trentatremilasettecentottanta/87)** mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 della medesima U.P.B., che presenta la necessaria disponibilità;

- di demandare al Dirigente del Settore 02 dell'A.G.C. 06 il conseguente atto di impegno della somma di **€ 33.780,87 (trentatremilasettecentottanta/87)** da assumersi sul capitolo 575 della U.P.B. 6.23.57, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento espresso o tacito di legittimità della spesa da parte del Consiglio Regionale;

PRESO ATTO :

- della necessità di dover procedere tempestivamente al pagamento della somma di che trattasi, al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente ;

- che la somma di **€ 33.780,87 (trentatremilasettecentottanta/87)** rappresenta comunque una stima giocoforza approssimata del debito, in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili ;

RILEVATO :

- che, ai sensi dell'art. 47 comma 5 della L.R. n. 7/02 come introdotto dall'art. 22 L.F. n. 1/08, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente proposta, la legittimità del debito in essa contenuta si intende riconosciuta dal Consiglio Regionale;

VISTI

- La L.R. n. 7/02;

- La L.R. n. 15/05;

- La L.R. n. 2/09;

- La D.G.R. n. 1731/06;

- La D.G.R. n. 1078/06;

- La D.G.R. n. 261 del 23/2/09

- La scheda di rilevazione di partita debitoria n. 1 del 27/4/2009 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti :

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3° della L.R. nr. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio per la somma di **€ 33.780,87 (trentatremilasettecentottanta/87)**, in quanto posizione debitoria derivante da sentenza n. 11112/08 del Tribunale di

Napoli – sez. lavoro. – e da successiva nota prot. n. 2008.1042276 del 12/12/2008 dell'Avvocatura Regionale con la quale si trasmetteva la suddetta sentenza che ha rigettato la opposizione a suo tempo proposta dalla Regione con ricorso depositato il 23.08.2006 al Decreto ingiuntivo n. 2104/06 emesso in favore del dipendente Vella Giuseppe, disponendo il pagamento dell'importo riconosciuto spettante al componente della commissione di collaudo del progetto sistema statistico informatico regionale (Sisr) , nonché le spese di lite in favore del suo legale, avv. Marco Cocilovo ;

- di allegare, unitamente alla sentenza n. 11112/08 del Tribunale di Napoli – Sez. lavoro- la successiva nota prot. n. 2008. 1042276 del 12/12/2008 dell'Avvocatura Regionale sopra indicate e la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9°, lettera b), L.R. nr. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente ai capitoli di seguito riportati e rientranti nella medesima unità previsionale di base:

a) capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 33.780,87** ;

b) capitolo di spesa 575 (U.P.B. 6.23.57): incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 33.780,87** ;

- di demandare al Dirigente del Settore 02 “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi ” dell'A.G.C. 06 “Ricerca Scientifica”, il conseguente atto di impegno della predetta somma di **€ 33.780,87 (trentatremilasettecentottanta/87)**, da assumersi sul capitolo 575 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. nr. 2 del 30.1.2008;

- di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza :

al Consiglio Regionale della Campania ;

all'AG.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi ;

all'A.G.C. 04 Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati;

al Settore 02 Analisi, Progettazione e Sistemi Informativi dell' A.G.C. 06 ;

al Settore 01 Formazione del Bilancio Pluriennale e Annuale dell'A.G.C. 08 ed al Settore 02 Gestione delle Entrate e delle Spese dell'A.G.C. 08 ;

al Settore 01 Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 ;

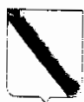
al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e B.U.R.C. dell'A.G.C. 01 per la integrale pubblicazione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino



AREA I - SETTORE D

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Amministrativo

RACCOMANDATA A MANO

Prot. n. 2432/06 CC *Avv. m.*
(non è potuto essere citato nella risposta)

Oggetto: Giudizio Vella Giuseppe.

06 A.G.C. RICERCA SCIENTIFICA

02 SETTORE ANALISI, PROGR. E GESTIONE
SISTEMI INFORMATICI.

VIA DON BOSCO, 9/E

80141 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 1042276 del 12/12/2008 ore 15,18

Dest. Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi
Informativi

Fascicolo : XXXV/1/1

Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi



Con riferimento all'oggetto si rimette, per i consequenziali provvedimenti di liquidazione, copia della sentenza n. 11112/08 con la quale il Tribunale di Napoli - sez. lavoro - ha rigettato la opposizione a suo tempo proposta dalla Regione al decreto ingiuntivo 2104/06 emesso in favore del Vella, in uno al prospetto riepilogativo delle somme dovute per sorta e spese successive, entrambi notificati dalla controparte.

Quanto sopra, con riserva di far tenere conoscere le valutazioni dello scrivente in ordine alla sussistenza di motivi di gravame avverso la cennata pronuncia.

All. ut supra.

Il Dirigente del Settore

Avv. Andrea Conte

Il Dirigente del Servizio
Avv. Gaetano Cennamo
Tel. 081/7963752

F

Avv. Gaetano Cennamo
de

TRIBUNALE DI NAPOLI
Tribunale del Lavoro

Protocollo n. *De Girolamo*

Richiesta n. *De Girolamo*

Xerografia GRATIS

RECEVUE n. *De Girolamo*

17 NOV 2008

Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Elisa Tomassi, ha pro-

nunciato all'udienza del 4.4.2008 la seguente

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

28 NOV 2008

nella causa civile iscritta al n. 4599/06 R.G.D.I. e vertente

TRA:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. *De Girolamo* dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura ad lites in atti, attualmente domiciliata in v. S. Lucia 81 Napoli presso Palazzo della Giunta Regionale

OPPONENTE

E

VELLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv. Marco Cocilovo e Mauro Di Monaco, elettivamente domiciliato con *De Girolamo* presso lo studio dell'avv. Michele Di Gianni, v. Ponte di Tappia 82, Napoli

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di ricorso depositato in data 23.8.2006 LA Regione Campania si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2104/06, emesso da questo Tribunale il 24.6.2006 con cui, su richiesta di Vella Giuseppe, le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 19.333,65, oltre interessi legali e spese, a titolo di compenso per attività di componente di commissione di collaudo, sul fondamento della determina dirigenziale n. 232 del 20.4.2005.

Esceva in primo luogo la Regione che per tale attività nulla spetta poiché la prestazione dei dipendenti interni di esso Ente doveva considerarsi come svolta *ratione officii* e non *ratione personae*, rilevava che la disciplina circa un eventuale compenso andava regolata sulla base della contrattazione collettiva, la quale nulla prevedeva al riguardo, e che, in ogni caso, la possibilità di ottenere gli emolumenti di cui si trattava era subordinata al raggiungimento del Fondo di cui alla detta norma, e che, peraltro, la detta norma trova applicazione per tutti gli interventi programmati o eseguiti, e non solo per quelli occorrenti per la verifica della conformità dell'esecuzione a regola d'arte della struttura, e che in sensi di tale Regolamento le quote del fondo vengono assegnate a ciascun componente del gruppo onde assicurare un compenso omogeneo delle diverse figure professionali interessate. Osservava infine che per tali motivi con nota del 2.8.2006 il Vella era stato informato che per motivi di legittimità ed in sede di autotutela essa Regione stava procedendo alla revoca, tra l'altro, della determina dirigenziale n. 232/05.

Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'opposizione e per la conseguente revoca dell'opposto decreto in quanto nullo ovvero perché la domanda venisse dichiarata improponibile, inammissibile, infondata, e la vittoria delle spese di lite.

GIUNTA REGIONALE REGIONE CAMPANIA
A.G. AVVOCATURA
UFFICIO CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

1 DIC. 2008

10626

Si costituiva tempestivamente Vella Giuseppe, che rilevava l'infondatezza dei motivi posti a sostegno della opposizione di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese; in particolare, osservava che con decreto dirigenziale n. 958 del 23.11.2004 era stata nominata dalla Regione la commissione di collaudo di cui egli faceva parte, quale terzo componente, insieme ad altri due componenti esterni all'Amministrazione Regionale; che con tale decreto la Regione aveva assunto anche il proprio impegno di spesa relativo ai compensi da corrispondere, per un totale complessivo di 87.000,00 euro, comprensivo di IVA ed oneri fiscali; che detto decreto era stato emanato in conformità a quanto previsto dalla Giunta Regionale con delibera n. 8767 del 30.12.99; che in seguito era stata emessa la determinazione dirigenziale del 20.4.2005 n. 232 con cui era stato disposto il pagamento in suo favore della somma ingiunta; che i compensi erano stati corrisposti ai restanti due componenti la commissione; che la stessa Advocatura Regionale, in un parere del 2000, aveva ritenuto non applicabile in caso simile il criterio dell'omnicomprensività della retribuzione per i dipendenti dell'ente locale chiamati a far parte di commissioni; che non era stata indicata la disposizione contrattuale in base alla quale ritenere che nulla spetti in casi simili; che la previsione circa il credito era contenuta nell'art. 210 del DPR 554/99, il quale richiamava proprio i criteri di cui all'art. 18 L. 109/94. Sulla documentazione in atti la causa, previo rigetto di istanze di provvisoria esecutorietà del decreto, veniva decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e come tale non può essere accolta.

Invero, essendo pacifico che il Vella abbia fatto parte della commissione di collaudo per la realizzazione del Sistema Informatico Statistico Regionale (S.I.S.R.), istituita il 23.11.2004, unitamente ad altri due membri esterni, la soluzione della controversia postula la preventiva disamina della legislazione rilevante quanto alle questioni affrontate da parte opponente.

In particolare, in virtù del principio della distribuzione dell'onere probatorio – per cui l'opponente a decreto ingiuntivo assume la veste sostanziale di convenuto e l'opposto quella dell'attore – spetta all'opponente la dimostrazione circa la non retribuitività dell'attività posta in essere dall'opposto.

Orbene, in primo luogo va rimarcato che la Regione, nonostante abbia affermato – quale primo argomento difensivo – che sulla base del ccnl vigente “non è previsto alcun compenso specifico al riguardo se non il pagamento (eventuale) con emolumenti di straordinario” non ha poi provveduto neppure a produrre il ccnl in questione, rendendo impossibile a questo Giudice ogni verifica circa la fondatezza dell'affermazione.

E' stato inoltre menzionato dall'opponente l'art. 32 del CCDI vigente, che prevederebbe l'omnicomprensività del trattamento economico del dipendente titolare – come il Vella – di posizione organizzativa, senza che neppure tale disposizione contrattuale sia stata prodotta in giudizio.

Inoltre, la Regione ha fatto menzione della disposizione di cui all'art. 18 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici –, per affermarne la non applicabilità nel caso di specie; orbene, detta norma stabilisce, all'art. 18 (*Incentivi e spese per la progettazione*), che: “Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in

rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri (...) 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego “.

Non incide sulla vigenza, quanto alla specifica fattispecie che occupa, l'intervenuta abrogazione della disposizione in parola, ad opera dell'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, essendo la stessa intervenuta con decorrenza dal 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del medesimo decreto .

A sua volta, l'art. 1 c. 2 D.lvo 29/93 definisce quelle che sono , secondo la dizione della norma appena riportata, le pubbliche amministrazioni alle dipendenze delle quali non è possibile , per i lavoratori a tempo parziale, espletare incarichi professionali nell'ambito del territorio rientrante nella competenza dell'ufficio , se non conseguenti ad un rapporto di impiego; tale norma stabilisce che si intendono amministrazioni pubbliche “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.

Pertanto, dalla disposizione di cui all'art. 18 c. 2 ter, di cui si è detto, si evince *a contrario* che i dipendenti delle indicate amministrazioni , con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono invece espletare incarichi professionali nell'ambito territoriale di appartenenza, anche laddove si tratti di incarichi non conseguenti al rapporto d'impiego , con diritto in tal caso di percepire il relativo compenso.

Tale diritto si evince, d'altra parte, oltre che dallo stesso art. 18 L. 109/94 , dal disposto di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Quest'ultima disposizione stabilisce, in particolare, all'art. 210 (*Compenso spettante ai collaudatori*) che : “I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge. 2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14- quater dell'art. 17 della legge.3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio. 4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento. 6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa

professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. 7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento".

Pertanto, avendo il Vella fatto parte di una commissione di collaudo, si applica nella fattispecie la disposizione appena menzionata, la quale prevede espressamente "i compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo", rinviando espressamente per la determinazione all'art. 18 L. 109/94.

Ne consegue che le determine dirigenziali n. 232 del 20.4.2005 e 354 del 29.6.2005, con cui si provvedeva alla liquidazione dei componenti della commissione di collaudo, incluso il Vella, appaiono corrette; del resto, per quanto emerge dagli atti, è solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo di cui si tratta, che la Regione ha avviato la procedura per la revoca delle determine in sede di autotutela e tale circostanza di per sé è significativa dell'incertezza sul punto da parte della stessa opponente.

A quanto esposto consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2104/06 emesso dal giudice del lavoro presso questo Tribunale il 24.6.2006.

Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 1200,00, di cui euro 560,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Napoli, 4.4.2008

il Giudice

Dr. Elisa Tomassi

IL CANCELLIERE C1
Annamaria Graziano

TRIBUNALE
DI NAPOLI
DIREZIONE

OGGI 17/06/2008

IL CANCELLIERE C1
Annamaria Graziano

Notes

18 NOV 2008

11. ~~CANCELLED~~

V^o per autentica
Napoli
Il Cancelliere

~~Il Cancelliere~~

7000

NOTA SPESE E RIEPILOGO SOMME

Le somme dovute in base al decreto ingiuntivo n° 2104/06, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in favore del sig. Vella Giuseppe:

SORTA CAPITALE:

SORTA CAPITALE

€ 19.333,65

INTERESSI AL 26.11.2008

€ 1.414,27

TOTALE**€ 20.747,92****OLTRE INTERESSI SUCCESSIVI, FINO AL SALDO.****SPESE DELLA PROCEDURA MONITORIA:**

- spese, diritti ed onorari liquidati in decreto
- esame decreto
- richiesta n° 2 copie
- ritiro ed autentica
- consultazioni
- corrispondenza
- rich. notifica
- ritiro ed esame

SPESE**DIRITTI**

€ 600,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 16,00

€ 16,00

TOTALE**€ 784,00**

rimborso forfetario spese generali

€ 98,00

C.P.A.

€ 17,64

IVA

€ 179,93

TOTALE COMPLESSIVO**– € 1.079,57****SPESE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I.**

Diritti ed onorari liquidati in Sentenza

€ 1.200,00

DIRITTI E SPESE SUCCESSIVI

Esame disp. Sentenza

€ 16,00

Ritiro sentenza

€ 16,00

Esame testo integrale Sentenza

€ 16,00

Consultazioni e corr. con cliente

€ 130,00

Notifica Sentenza

€ 16,00

Esame relata

€ 16,00

Ritiro sent. notificata

€ 16,00

Ritiro fascicolo di parte

€ 16,00

TOTALE**€ 1.442,00**

SPESE GENERALI

€ 180,25

C.P.A.

€ 32,44

IVA

€ 322,94

TOTALE GENERALE**– € 1.977,63****OLTRE SPESE DI REGISTRAZIONE, SE DOVUTE E SUCCESSIVE OCCORRENDE**

Benevento, 26 novembre 2008

Avv. Marco Cocilovo

Avv. Mauro Di Mofaco

RELATA DI NOTIFICA

Addì _____ io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio
Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, su istanza del sig. Vella Giuseppe,
come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, ho notificato il suesposto atto a:

Regione Campania, in persona del legale rapp. te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia, n° 81 - 80132 Napoli.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto UN. Giud. ho notificato, ai sensi dell'art. 136 del R. D. n. 277 del 1927, l'originale e tre copie della sentenza di primo grado, in data 12/11/1927, emessa dalla Corte di Cassazione, al signor **Esposito Antonino**, nato a Napoli il 12/11/1900, che ha dichiarato di aver ricevuto la sentenza stessa.

28 NOV 2008

UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI
Alberto De Luca

Allegato alla delibera di proposta per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 27/04/2009

AREA 06 SETTORE 02

FASC. n° 1/2009

La sottoscritta Dott.ssa Maria Raffaella Cancellieri, nella qualità di Dirigente p.t. del Settore 02 dell'A.G.C. 06, ed il Dott. Ferdinando Rodriguez, nella qualità di Dirigente p.t. del Servizio 01 del Settore 02 dell'A.G.C. 06, per quanto di loro competenza,

ATTESTANO

quanto segue:

Generalità del creditore : **Vella Giuseppe c/o avv. Marco Cocilovo .**

Oggetto della spesa : **Pagamento del compenso spettante in qualità di componente della Commissione di Collaudo del Progetto Sistema Statistico Informatico Regionale (S.I.S.R.) nominato con D.D. n. 958 del 28.11.2004 nonché delle spese legali di lite.**

La spesa è stata ordinata con atto :

Sentenza del Tribunale di Napoli – sez. lavoro – n° 11112/08 del 04.04.2008 dep. il 17.07.2008 che ha confermato il Decreto Ingiuntivo n. 2104/06 del 24.06.2006 .

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : **Sentenza del Tribunale di Napoli.**

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La presente relazione è resa dai sottoscritti in qualità rispettivamente di Dirigente p.t. del Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi dell'A.G.C. 06 e di Dirigente p.t. del Servizio Statistica del suddetto Settore, a seguito della notifica alla Giunta Regionale della Campania della Sentenza del Tribunale di Napoli – sez. lavoro – n° 11112/08 del 04.04.2008 dep. il 17.07.2008 che ha confermato il Decreto Ingiuntivo n. 2104/06 del 24.06.2006.

Dalla documentazione agli atti si è potuto rilevare quanto segue:

- con Delibera di G.R. n. 10200 del 31/12/1996 si autorizzava il Settore Provveditorato ed Economato ad indire una gara per appalto concorso per la realizzazione e conduzione del Sistema informatico di Supporto e del citato Sistema Informativo Statistico regionale;
- a seguito dell'aggiudicazione della detta gara, con DD n. 958 del 28/11/04 l'allora Dirigente del Settore Sistemi Informativi, nonché Coordinatore dell'AGC 06 Ricerca Scientifica dott.ssa Maria Adinolfi, provvedeva a disporre la nomina della Commissione di collaudo della realizzazione del "Sistema Informatico Statistico Regionale (SISR)";
- tra i componenti della suddetta Commissione veniva nominato, altresì, il dipendente regionale geometra Giuseppe Vella, incardinato presso il Settore CRED dell'AGC Ricerca Scientifica.

con il richiamato Decreto Dirigenziale:

- veniva determinata l'applicazione del D.M. n. 127 del 8/8/04, (tariffario forense) ai compensi da liquidarsi in favore di tutti i componenti della indicata Commissione;
- a tal fine veniva impegnata la somma complessiva di € 87.000;
- per il componente geom Giuseppe Vella, dipendente regionale, veniva indicato il compenso nella misura di 23.083,50 € lordi.

- Con la Determina Dirigenziale n. 232 del 20/4/2005, rilevato che la Commissione aveva eseguito il collaudo "con atto unico", l'allora Dirigente del Settore Sistemi Informativi, nonché Coordinatore dell'AGC 06 Ricerca Scientifica dott.ssa Maria Adinolfi riteneva di poter procedere alla liquidazione dei compensi a favore di ciascun componente la commissione, effettuando il ricalcolo dell'importo spettante al geom. Giuseppe Vella (19.333,65 € al netto delle trattenute di legge) e conseguentemente autorizzava il Settore Gestione delle Entrate e spesa di bilancio a procedere al pagamento secondo le dette modalità;

- con la Determina Dirigenziale n. 316 del 9/6/2005 l'allora Dirigente del Settore Sistemi Informativi, nonché Coordinatore dell'AGC 06 Ricerca Scientifica dott.ssa Maria Adinolfi, rilevato che il geom. Giuseppe Vella, nella sua qualità di dipendente, doveva essere pagato secondo le ordinarie modalità retributive previste dal CCNL, si disponeva la rettifica della det.dirig. 232/05 autorizzando la liquidazione mediante accredito sullo stipendio anziché mediante bonifico ;

- il Settore trattamento economico, con nota del 19/12/2005 prot. n. 1043095, comunicava successivamente di aver sospeso il pagamento di quanto liquidato al geom. Giuseppe Vella, chiedendo di *"verificare i profili di compatibilità dei compensi erogati con il vigente contratto di lavoro"* e rappresentando che il compenso in questione era stato determinato *"senza tener conto del rapporto di lavoro sussistente tra i dipendenti e l'Amministrazione Regionale"*.

- Con Decreto ingiuntivo n. 2104/06 , emesso dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - in data 24.06.2006 su richiesta del dipendente Vella Giuseppe veniva ingiunto alla Regione Campania il pagamento della somma di € 19.333,65 oltre interessi legali e spese a titolo di compenso per l'attività svolta sul fondamento della determina dirigenziale n. 232 del 20.04.2005 ;

- con nota prot. n. 553918 del 27.06.2006 il dirigente del Settore Sistemi Informativi inviava al Settore Rapporti con le OO.SS. gli elementi utili relativi al tentativo obbligatorio di conciliazione esperito dal dipendente geom. Vella ex art. 410 c.p.c. ;

- per motivi di legittimità ed in sede di autotutela il dirigente del Settore Sistemi Informativi con nota prot. n. 667932 del 02.08.2006 rendeva edotto il geom. Giuseppe Vella che si stava procedendo alla revoca dei provvedimenti suddetti, ed in data 03.08.2006 con nota prot. n. 671325 inviava tutta la relativa documentazione corredata dalle argomentazioni a supporto all'Avvocatura Regionale ai fini della sua valutazione in merito all'opportunità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 2104/06;

- con Decreto Dirigenziale n. 414 del 14/09/2006 fu disposto pertanto l'annullamento/revoca del decreto n. 958 del 23/11/2004, della det.dir. n. 232 del 20/4/05 nonché della determina dirig. n. 316 del 9/6/2005 limitatamente alla parte concernente la determinazione e la liquidazione del compenso in favore del dipendente geom. Giuseppe Vella, con le seguenti motivazioni :

- il CCNL non contiene alcuna previsione circa il compenso in questione;
- l'art. 32 del CCDI vigente stabilisce l'onnicomprendività del trattamento economico per il dipendente dotato di una posizione organizzativa (quale è il sig. Vella), fatta salva la possibilità di ottenere gli emolumenti di cui all'art. 18 della legge n. 109/94 (incentivo al responsabile di procedimento), che peraltro comporta una decurtazione della misura della p.o. qualora superi una determinata percentuale;
- il dipendente ha eseguito un incarico attinente ai compiti di istituto e d'ufficio, attribuito ai sensi dell'art. 25 del CCNL vigente;
- qualora si fosse trattato di un incarico extra ufficio (contratto di prestazione d'opera) si sarebbe dovuta seguire la procedura citata dall'art. 53 del TU sul pubblico impiego e della

DGR n. 4793 del 25 ottobre 2002 (*“disciplinare per le autorizzazioni ai dipendenti della Giunta Regionale per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e doveri d’ufficio”*), pubblicata sul BURC n. 56 del 18 novembre 2002;

- il Collaudo è stato eseguito con “atto unico”;
- con nota prot. n. 1042276 del 12/12/2008 il dirigente del Settore Contenzioso Civile e Penale inviava al dirigente del Settore Sistemi informativi, per i consequenziali provvedimenti di liquidazione, copia della Sentenza n. 11112/08 con la quale il Tribunale di Napoli – sez. lavoro – aveva rigettato la opposizione a suo tempo proposta dalla Regione con ricorso depositato il 23.08.2006 al Decreto ingiuntivo n. 2104/06 emesso in favore del Vella , in uno al prospetto riepilogativo delle somme dovute per sorta e spese successive, entrambi notificati dal legale della controparte in data 28.11.2008 ;
- la somma dovuta per effetto della succitata Sentenza n. 11112/08, ammonta complessivamente ad **€ 33.780,87 (Trentatremilasettecentottanta/87)** occorrente per pagare la somma di **€ 23.200,38** al lordo delle ritenute di legge oltre interessi successivi fino al soddisfo per la sorta capitale , nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi **€ 3.065,19** (di cui **€ 1.079,57** a titolo di spese della procedura monitoria ed **€ 1.985,62** a titolo di spese del giudizio di opposizione al d.i. e diritti e spese successivi) e agli oneri contributivi dovuti sul compenso riconosciuto spettante al dipendente, nonché IRAP di competenza dell’Ente Regione per l’ulteriore importo di **€ 7.515,30;**
- con nota prot. n. 0177643 del 02/03/2009 il dirigente del Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso la fattura n.47/09 dell’ Avv. Marco Cocilovo relativa alle spese di giudizio ;
- sussistendo tuttora la copertura finanziaria costituita con l’impegno n. 6031/2004 assunto sul cap. 258 U.P.B. 6.23.54 con D.D. n. 958 del 23.11.2004 sotto forma di residui passivi per un totale di €. 30.205,46 , con D.D. n. 27 del 06/03/2009 – onde evitare ulteriore aggravio di spese all’Amministrazione - è stata data esecuzione alla succitata sentenza n. 11112/08 del Tribunale di Napoli – sez. lavoro - disponendo altresì il pagamento dei compensi spettanti al componente della commissione di collaudo del progetto Sistema Statistico Informatico Regionale (SISR) Vella Giuseppe ;
- con nota prot. n. 2009.0336329 del 17/04/2009, il dirigente del Settore Trattamento Economico ha comunicato di non avere dato esecuzione al suddetto D.D. 27 del 06/03/2009 , osservando che esso non risulta adottato secondo quanto disposto dalla D.G.R. 1731/06 che stabilisce l’iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, e rilevando inoltre che non sono stati determinati gli oneri contributivi a carico dell’Amministrazione dovuti sul compenso riconosciuto al dipendente Vella Giuseppe e, pertanto, non ha proceduto al relativo pagamento;
- per il suddetto D.D. 27 del 06/03/2009 è stata successivamente disposta la revoca in autotutela.

Epoca della prestazione : **Anno 2005-2008**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTANO

a) che l’opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o dei servizi di cui sopra è

avvenuta per il seguente fine pubblico:

Svolgimento delle funzioni istituzionali

b) che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

c) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

Sentenza del Tribunale di Napoli – sez. lavoro – n° 11112/08 del 04.04.2008 dep. il 17.07.2008 che ha confermato il Decreto Ingiuntivo n. 2104/06 del 24.06.2006 .

d) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

e) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

sulla scorta di quanto dichiarato gli scriventi

CHIEDONO

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **€ 33.780,87 (Trentatremilasettecentottanta/87)**

Si allega la seguente documentazione :

1. Nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. 2008.1042276 del 12.12.2008, con allegata Sentenza del Tribunale di Napoli – sez. lavoro – n° 11112/08 del 04.04.2008 dep. il 17.07.2008 che ha confermato il Decreto Ingiuntivo n. 2104/06 del 24.06.2006

Napoli, 27.04.2009

**Il Dirigente del Servizio
Dott . F. Rodriquez**

**Il Dirigente del Settore
Dott. ssa M.R. Cancellieri**

() L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l' amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.